

Equitalia sui primi effetti della definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo

Rottamazione cartelle all'attivo

Riscossi 300 mln di euro con l'adesione di 75 mila soggetti

DI BEATRICE MIGLIORINI

Circa 75 mila contribuenti per un importo complessivo di 300 milioni di euro. Questo il primo bilancio della definizione agevolata delle cartelle esattoriali, reso noto ieri da Equitalia allo scadere della prima settimana successiva all'originaria dead line fissata al 28 febbraio. Con la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del 16/2014, infatti, il termine ultimo stabilito per l'adesione è stato riaperto fino al 31 marzo 2014, così come al 15 aprile è slittata la sospensione della riscossione. Nel dettaglio, la disposizione, introdotta con la legge di Stabilità 2014 prevede la possibilità di pagare, in un'unica soluzione, senza interessi di mora e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati a Equitalia entro il 31 ottobre 2013. Nessun ampliamento all'orizzonte, invece, per la tipologia dei tributi. Non tutti, infatti, possono usufruire della rottamazione delle cartelle.

Diritti e doveri in caso di definizione agevolata delle cartelle esattoriali

COSA SI PAGA	COSA NON SI PAGA
<ul style="list-style-type: none"> Chi sceglie di aderire dovrà pagare il residuo del debito (al netto degli interessi non dovuti), l'aggio, le spese di notifica e quelle per eventuali procedure attivate. 	<ul style="list-style-type: none"> Per tutte le cartelle e gli avvisi che rientrano nell'agevolazione il contribuente non dovrà pagare gli interessi di mora che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti. Per le cartelle e gli avvisi emessi per conto dell'Agenzia delle entrate, e quindi riferite a entrate erariali, non si paga anche il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, indicati nella cartella di pagamento e nell'estratto di ruolo.

Sono, infatti, escluse le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali, i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi. Rientrano, invece, nell'agevolazione le entrate erariali (Irap e Iva) e, limitatamente, agli interessi di mora, anche le entrate erariali come il bollo della

auto e le multe per violazione del codice della strada. A conferma di questo, la nota diffusa da Equitalia, spiega come «la definizione agevolata riguarda cartelle e avvisi di accertamento esecutivi emessi per tributi di competenza delle agenzie fiscali, dagli uffici statali, come ministeri e prefetture ed enti locali». I contribuenti potranno, inoltre, avere conferma della possibilità di aderire alla

rottamazione, prendendo, in prima battuta, visione della loro situazione debitoria. In un secondo momento, poi, verificando la data entro cui le somme dovute sono state affidate all'agente della riscossione e il tipo di atto ricevuto. Il tutto, tramite la consultazione dell'estratto di ruolo che può essere richiesto agli sportelli di Equitalia. La disciplina prevede che per tutte le cartelle e gli

avvisi che rientrano nell'agevolazione, il contribuente sia tenuto al pagamento degli interessi di mora che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti. Inoltre, non dovrà essere pagato il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, indicati nella cartella di pagamento e nell'estratto di ruolo, per le cartelle e gli avvisi emessi per conto delle Entrate e, quindi, riferite a entrate erariali. I contribuenti che sceglieranno di aderire, saranno tenuti, invece, al pagamento del residuo del debito (al netto degli interessi non dovuti), dell'aggio, delle spese di notifica e di quelle per eventuali procedure attivate. Sarà, poi, compito di Equitalia, comunicare entro il 30 giugno l'avvenuta estinzione del debito ai contribuenti. «Pagamenti che sarà possibile effettuare», ha spiegato l'ente di riscossione, «attraverso il versamento in tutti gli sportelli di Equitalia, e negli uffici postali tramite bollettino F35».

Nulla il recupero crediti emesso prima di 60 giorni

Buona fede e collaborazione tra fisco e contribuenti. Questo il monito della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 5367 del 7 marzo 2014, sancisce la nullità dell'avviso di recupero del credito d'imposta emesso prima di 60 giorni dalla fine dell'ispezione. La sezione tributaria ha, quindi, esteso le garanzie dello statuto anche all'atto in questione che è strutturalmente paragonabile a un avviso di accertamento in senso stretto. Nelle motivazioni piazza Cavour afferma che «il termine dilatorio fissato, a pena di nullità in assenza di particolari ragioni di urgenza, si applica, al di là del mero tenore testuale dell'art. 12 dello Statuto, anche all'avviso di recupero di credito di imposta». Ciò perché sussiste una sostanziale equiparazione dell'avviso di recupero di credito di imposta all'avviso di accertamento. In particolare, gli avvisi di recupero di crediti di imposta illegittimamente compensati, oltre ad avere una funzione informativa dell'insorgenza del debito tributario, costituiscono manifestazioni della volontà impositiva da parte dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione, e come tali sono impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 19 del dlgs 31 dicembre 1992, n. 546, anche se emessi anteriormente all'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha espressamente annoverato l'avviso di recupero quale titolo per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati in compensazione. Di diverso avviso la procura generale del Palazzaccio che, nell'udienza tenutasi lo scorso 10 dicembre, aveva invece chiesto al Collegio di legittimità di respingere il ricorso della società e di confermare la validità del recupero d'imposta. Le decisioni sul rispetto dei termini a difesa del contribuente sono sempre più stringenti. Con un'altra sentenza, la n. 5373 di ieri, la stessa Cassazione ha, infatti, affermato la nullità dell'accertamento quando viene emesso prima di 60 giorni dal rilascio del verbale anche se privo di contestazioni. L'atto di chiusura delle indagini da parte della

Guardia di finanza, quindi, fa sempre scattare il termine, a prescindere dalla sua nomenclatura e dal contenuto.

Debora Alberici

© Riproduzione riservata

LA CTR LOMBARDIA SUI CASI DI IRREPERIBILITÀ DEI CONTRIBUENTI

Notifiche, perfezionamento allungato

Se il contribuente è momentaneamente assente e non si riesce a consegnargli l'intimazione di pagamento, la notifica si perfeziona dal ricevimento della raccomandata con la quale viene informato dell'avvenuto deposito dell'atto nella casa comunale o, comunque, decorso il termine di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata stessa. A stabilirlo, con la sentenza n. 953/2014, del 5 febbraio 2014, la II sezione della Ctr della Lombardia che ha affrontato la questione delle modalità di notificazione degli avvisi di intimazione ai soggetti relativamente irreperibili. La sentenza, distinguendo necessariamente tra irreperibilità assoluta e relativa, trae spunto dal ricorso presentato in appello dall'agente della riscossione avverso la sentenza di primo grado che aveva dato ragione al contribuente in relazione ai vizi di notifica di un avviso di intimazione Irap. L'Agente della riscossione aveva, infatti, provveduto a notificare l'avviso al contribuente secondo i dettami di cui all'art. 26 del dpr 602/1973. Si ricorda che per irreperibilità relativa si intendono quei casi in cui il messo notificatore, recatosi all'indirizzo indicato sull'atto, non trovi né il destinatario né alcuna delle persone abilitate dall'art. 139 c.p.c. a ricevere la comunicazione ovvero queste ultime si rifiutino di riceverla. L'irreperibilità assoluta si ha, invece, nel caso in cui il messo notificatore, non trovi, in corrispondenza dell'indirizzo indicato sull'atto, l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente, né altra traccia del destinatario dell'atto, nonostante egli abbia compiuto delle accurate ricerche. Invero, la pronuncia della commissione regionale segue il solco tracciato dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 258 del 22 novembre 2012, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4 del dpr n. 602/1973 nella parte in cui prevedeva, in caso di irreperibilità relativa del contribuente, che la notifica della cartella potesse avvenire

attraverso il semplice deposito dell'atto presso l'albo comunale, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lettera e), dpr n. 600/1973. Il giudice delle leggi ravvisando, infatti, una palese violazione dei dettami costituzionali nella diversa disciplina relativa alla notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di accertamento, ha affermato che nell'ipotesi di irreperibilità meramente relativa del destinatario, la cartella di pagamento deve essere notificata applicando le formalità previste per la notificazione degli atti di accertamento a destinatari assolutamente irreperibili. Per superare tale disparità di trattamento nella notifica tra i due atti, la Corte ha ritenuto che il dettato normativo debba essere interpretato nel senso che le cartelle possono notificarsi senza ulteriori avvisi solo nei casi di irreperibilità assoluta (come per gli avvisi di accertamento). In ipotesi di irreperibilità relativa, si deve invece far riferimento alle disposizioni che prevedono la comunicazione preventiva del deposito presso la casa comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c. La Ctr di Milano, dunque, con la sentenza numero 953/2014, ha nuovamente ribadito che la notificazione degli atti esattivi effettuata con le modalità indicate dall'art. 26 del dpr 602/1973 deve essere consentita solo nei casi di irreperibilità assoluta. Nei casi di irreperibilità relativa dovranno, al contrario, trovare applicazione le ordinarie norme previste dal codice di procedura civile che tutelano il contribuente in ossequio al principio dell'effettiva conoscibilità dell'atto e di conseguenza dovrà essere depositata copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, si dovrà affiggere avviso di tale deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e dovrà esserne data notizia a quest'ultimo per raccomandata con avviso di ricevimento.

Stefano Locente e Ernesto Sellitto

© Riproduzione riservata



Il testo della sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti